

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Gilberto Dialuce a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Nomina n. 91 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	136
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Nuovo testo C. 2561 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	137
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	143
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	139
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	144

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022 (Deliberazione)	141
ALLEGATO 3 (Programma)	145

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati (Seguito esame e rinvio)	141
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Doc. XXII, n. 56 (Seguito esame e rinvio)	142
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di nomina dell'ingegnere Gilberto Dialuce a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tec-

nologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Nomina n. 91.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 luglio 2021.

Diego BINELLI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sulla nomina dell'ingegnere Gilberto Di-
luce a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la votazione avrà luogo per appello nominale e a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere.

Indice, quindi, la votazione nominale sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Martina NARDI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	31
Votanti	30
Astenuti	1
 <i>Maggioranza</i>	 16
 Hanno votato <i>sì</i>	 30
Hanno votato <i>no</i>	0

(La Commissione approva).

Martina NARDI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alemanno, Andreuzza, Barelli, Benamati, Binelli, Bonomo, Carabetta, Carrara, Chiazzese, Colla, Davide Crippa, Fiorini, Galli, Gavino Manca, Masi, Micheli, Mor, Moretto, Nardi, Orrico, Perconti, Petta-
tazzi, Piastra, Saltamartini, Scanu, Squeri, Sut, Torromino, Zardini e Zucconi.

Si è astenuto il deputato Vallascas.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.30.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

Nuovo testo C. 2561 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sergio TORROMINO (FI), *relatore*, fa presente che il testo del disegno di legge C. 2561 (collegato alla legge di bilancio 2020), come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione in sede referente, composto ora di nove articoli – rispetto agli otto iniziali –, contiene disposizioni di delega al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile. Segnala, preliminarmente, che è stato soppresso l'articolo 2, riguardante il conferimento di delega al Governo per l'istituzione dell'assegno universale e per il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico, in quanto vertente su identica materia della proposta di legge C. 687 Delrio e abbinate, approvata dalla Camera nel luglio del 2020 e quindi divenuta legge 1° aprile 2021, n. 46, dopo l'approvazione del Senato.

Richiama riassuntivamente il contenuto dei diversi articoli e si sofferma poi, brevemente, sugli aspetti di maggiore interesse per la X Commissione. Fa presente, in

primo luogo, che l'articolo 1 individua l'oggetto del provvedimento e contiene i principi e i criteri direttivi generali. In tal senso rileva che l'articolo 3 dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, della cultura, dell'università e della ricerca, per le disabilità, per le politiche giovanili e lo sport, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli.

Evidenzia che l'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità, facendo peraltro salve le disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (concernenti agevolazioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e all'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (che disciplina riposi e permessi per i figli con handicap grave), salvo disposizioni di maggior favore. Segnala come di particolare interesse per la Commissione, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, il comma 2 che stabilisce, tra gli ulteriori principi e criteri direttivi, che nell'esercizio della delega il Governo preveda misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai predetti congedi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti (comma 2, lettera *f*). Disposizione di identico contenuto reca anche il comma 3, lettera *g*), con riferimento alla disciplina del congedo di paternità e di maternità.

Sottolinea poi che l'articolo 5 dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la fami-

glia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro. Segnala come di particolare interesse per la Commissione quanto recato dal comma 2, lettere *e*), *f*), *g*), *h*) e *o*) che prevede ulteriori principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. In tal senso la lettera *e*) prevede che vengano introdotti incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che, ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedono modalità di lavoro flessibile. La lettera *f*) prevede la definizione di strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, a tal fine introducendo *carnet* di buoni orari. La lettera *g*) prevede l'adozione di forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, per gli incentivi volti al rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate. La lettera *h*) stabilisce di prevedere che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni e, infine, la lettera *o*) stabilisce che nell'esercizio della delega venga promosso il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.

Fa presente che l'articolo 6 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport e con il Ministro dell'università e della ricerca, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle

famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani. Segnala come di particolare interesse per la Commissione quanto recato dal comma 2, lettere *h*), che tra gli ulteriori principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega indica quello di prevedere agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore ai diciotto anni alla data di presentazione della domanda.

Evidenzia quindi che l'articolo 6-*bis*, introdotto in fase emendativa, dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, della salute e della giustizia, uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari.

Osserva poi che l'articolo 7 riguarda il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi e stabilisce che essi siano trasmessi al Parlamento per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione: sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, prima della loro trasmissione alle Camere, deve essere acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Sottolinea che l'articolo 8 prevede le risorse per l'attuazione delle disposizioni del disegno di legge. In particolare, la copertura finanziaria è posta a carico delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019, (legge di bilancio 2020), e delle risorse rese disponibili dall'abolizione o dalla modifica delle seguenti misure per il sostegno delle famiglie e della genitorialità: *a*) assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge n. 448 del 1998); *b*) assegno di natalità (articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014); *c*) premio alla nascita (articolo 1, comma 353, della legge n. 232 del 2016); *d*) buono per il paga-

mento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia, (articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016); *e*) Fondo di sostegno alla natalità (articolo 1, commi 348 e 349, della legge n. 232 del 2016). Concorreranno altresì le risorse rese disponibili dall'abolizione o dalla modifica di alcune misure da eseguirsi nell'ambito di una più ampia riforma del sistema fiscale; tra di esse ricorda, ad esempio, le detrazioni fiscali per minori a carico, gli assegni per il nucleo familiare e le detrazioni delle spese documentate per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede. Infine, fa presente che in fase emendativa è stato inserito altresì l'articolo 8-*bis* recante la clausola di salvaguardia circa l'applicabilità delle disposizioni nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

C. 3156 cost., approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SUT (M5S), *relatore*, ricordando che la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere alla I Commissione Affari costituzionali, competente in sede referente, sul progetto di legge costituzionale C. 3156, approvato dall'Assemblea del Senato in un testo unificato (S. 83 e abbinati), che modifica l'articolo 9 e l'articolo 41 della Costituzione, al fine di introdurre la tutela dell'ambiente nelle loro previsioni, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

Fa preliminarmente presente che il progetto di legge costituzionale si compone di tre articoli. L'articolo 1 introduce un nuovo

comma all'articolo 9, al fine di riconoscere nell'ambito dei Principi fondamentali enunciati nella Costituzione un principio di tutela ambientale. Pertanto, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Viene infine inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi osservando che, per la prima volta, viene introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali, prevedendo una legge che ne definisca le forme e i modi di tutela.

Ricordando che l'articolo 9 della Costituzione, al secondo comma, già riconosce quale compito della Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, sottolinea che il nuovo terzo comma è specificamente dedicato ai profili ambientali. Osserva che l'ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e « sistemica », quale ambiente, ecosistema, biodiversità. Rileva, in tal senso, che la formulazione dà svolgimento e sviluppo ad orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale, in via interpretativa, allorché rilevassero ai fini delle disposizioni costituzionali vigenti: ricorda, in particolare, che la tutela del « paesaggio » costituzionalmente sancita dall'articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura « espansiva » configurando l'ambiente non come mero bene o materia attribuita alla competenza di un livello di governo, bensì come valore primario e sistemico.

Fa quindi presente che l'articolo 2 modifica l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica. Ricorda che l'articolo 41 stabilisce che l'iniziativa economica privata è libera (primo comma). In base al testo vigente, essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (comma secondo). L'articolo 2, in primo luogo, interviene sul secondo comma e sta-

bilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana (articolo 2, comma 1, lettera *a*). Segnala che la relazione alla proposta di legge sottolinea al riguardo come, premettendo questi ulteriori due limiti a quelli già vigenti, si è inteso « dare sostanza al nuovo dettato dell'articolo 9, elevando al rango costituzionale principi già previsti dalle norme ordinarie e affiancando altresì la salute all'ambiente per la stretta correlazione tra i due aspetti ».

Sottolinea poi che la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 reca una seconda modifica che investe, invece, il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini anche ambientali. Ricorda che in base al testo vigente del comma terzo dell'articolo 41 Cost., la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Con la modifica prevista viene dunque aggiunto, a tale previsione, il riferimento ai fini ambientali accanto a quelli sociali.

Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale in materia di iniziativa economica e ambiente, ricorda che la Corte costituzionale si è pronunciata sul rapporto tra il diritto costituzionalmente tutelato dall'articolo 41 della Costituzione e altri diritti costituzionalmente rilevanti, anche con riferimento ai profili dell'ambiente e della salute. In particolare, con la sentenza n. 58 del 2018, in riferimento alla materia dell'industria e degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la Corte costituzionale tratta il tema dei vincoli all'iniziativa economica, affrontando la vicenda delle acciaierie Ilva di Taranto, dopo la pronuncia della nota sentenza n. 85 del 2013. Nella richiamata decisione, come in quella del 2013, è al centro dell'attenzione il bilanciamento tra beni e diritti costituzionali, in particolare, in questo caso, iniziativa economica, lavoro e salute; con la pronuncia, veniva sottolineato come non possa ritenersi astrattamente

precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale (e per garantire i correlati livelli di occupazione). Secondo la giurisprudenza costituzionale, tale bilanciamento deve essere condotto « senza consentire l'illimitata espansione di uno dei diritti », che diverrebbe « tiranno » nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. La Corte ha al riguardo affermato come il bilanciamento debba rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati.

Conclude, quindi, segnalando che l'articolo 3 della proposta di legge reca, infine, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che la legge statale in materia di tutela degli animali di cui al terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge, si applichi alle predette regioni e province autonome nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Mon-

tagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.

(Deliberazione).

Martina NARDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 luglio si è convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa del Presidente della Camera.

Ricorda che l'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 30 novembre 2021.

Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento sulla base del programma concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta della presidente.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

C. 1494 Benamati.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2021.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 luglio si è conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative presentate.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, avverte che il Governo, con il quale sono intercorse interlocuzioni per le vie brevi, ha chiesto di poter rinviare il voto sulle proposte emendative presentate alla prossima settimana, al fine di approfondire maggiormente le problematiche esistenti. Segnala di non essere contrario alla richiesta chiedendo, quindi, l'assenso della Commissione.

Gianluca BENAMATI (PD) segnala che il relatore aveva già avuto modo di comunicare per le vie brevi la predetta richiesta del Governo, che sembrerebbe giustificata dalla volontà di approfondire taluni significativi aspetti relativi alle proposte emendative. Circa queste ultime, osserva che ad una prima loro lettura molte di esse, per quanto redatte in forme differenti, sembrerebbero vertere su tematiche assimilabili. In tal senso esprime, peraltro, l'auspicio che su talune di esse i gruppi della Commissione possano raggiungere una posizione comune. Osserva altresì che anche il Governo sembra intenzionato a contribuire attivamente proponendo apporti costruttivi. Auspicando nel buon esito dei lavori invita, infine, il relatore a seguirli costantemente e a tenere informati i commissari sulla loro evoluzione.

Martina NARDI, *presidente*, concorde la Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.
Doc. XXII, n. 56.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2021.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del documento in titolo.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e, ricordato che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato per le ore 12 di domani, giovedì 15 luglio 2021, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia
(Nuovo testo C. 2561 Governo).****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2561, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, come modificato dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione;

valutato favorevolmente l'articolo 4 che reca ulteriori principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega prevedendo misure che favoriscano l'estensione anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità nonché della disciplina del congedo di paternità e di maternità, rispettivamente, al comma 2, lettera *f*) e comma 3, lettera *g*);

considerato che l'articolo 5, comma 2, reca ulteriori principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega in materia di riordino e di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro prevedendo, tra l'altro: l'introduzione di incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che, ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedono modalità di lavoro flessibile (lettera *e*)); la definizione di strumenti agevolati per la disciplina delle pre-

stazioni di lavoro accessorio, a tal fine introducendo *carnet* di buoni orari (lettera *f*)); l'adozione di forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, per gli incentivi volti al rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate (lettera *g*)); che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni (lettera *h*)); la promozione del sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese (lettera *o*));

valutato altresì con favore l'articolo 6 che reca ulteriori principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega in materia di riordino e di rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani prevedendo, al comma 2, lettera *h*), agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore ai diciotto anni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. (3156 cost., approvata dal Senato, e abb.).**PARERE APPROVATO**

La X Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge costituzionale C. 3156, approvata dal Senato, recante « Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente » (C. 3156 cost., approvata dal Senato, e abb.), adottata come testo base dalla Commissione;

considerato, in particolare, quanto recato nell'articolo 2, che modifica il primo comma dell'articolo 41 della Costituzione, con il quale si stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in

danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana (articolo 2, comma 1, lettera *a*)) e che modifica, altresì, il terzo comma del medesimo articolo 41 della Costituzione riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, non solo a fini sociali ma anche ambientali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.**PROGRAMMA**

La Commissione intende svolgere un'indagine volta all'acquisizione di elementi conoscitivi utili a individuare le possibili iniziative di supporto alla ripresa economica delle attività turistico-ricettive, nonché sportive, della cosiddetta « Montagna invernale », severamente compromesse a seguito della loro sostanziale interdizione nella passata stagione 2020/2021, resasi purtroppo necessaria ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Per quanto concerne il comparto turistico-ricettivo delle aree montane, tradizionalmente legato alla pratica degli sport invernali, i dati finanziari ne confermano purtroppo il tracollo, divenuto causa delle pressanti istanze degli operatori coinvolti su cui gravano gli effetti economici della compromissione della stagione invernale 2019/2020 – interrotta dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 – e dalla mancata riapertura degli impianti di sci nel corso della stagione 2020/2021.

La previsione di congrui ristori per queste imprese, racchiusa in ultima istanza nei 700 milioni del fondo istituito presso il Ministero del Turismo dall'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto Decreto Sostegni, incrementato di 100 milioni dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto Decreto Sostegni-*bis*, in aggiunta a quanto destinato al Turismo nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – con particolare riferimento al Fondo di Fondi BEI (per il turismo sostenibile: 748 milioni), ad effetto leva, previsto al fine di generare oltre due miliardi di investimenti per le infrastrutture e i servizi ricettivi del turismo di montagna – costituisce di certo una boccata di ossigeno ma non deve, in ogni modo, far perdere di vista

l'imprescindibile necessità di guardare alla forte crisi del turismo montano invernale attraverso una prospettiva lungimirante, che sappia mettere a fuoco le esigenze peculiari di un comparto turistico che, solo nella stagione 2018/2019, chiudeva con un fatturato relativo alle 61 principali stazioni sciistiche italiane di 10 miliardi e 409 milioni, rappresentando l'11 per cento del Pil turistico italiano e circa l'1 per cento di quello nazionale.

Se nel 2020, al netto dell'interruzione delle attività del turismo montano intervenuta il 10 marzo, il fatturato realizzato è stato di 8 miliardi e 712 milioni, oggi, sul medesimo settore grava un bilancio previsionale di fine stagione 2021 caratterizzato da un drastico ridimensionamento degli introiti – che in precedenza si attestavano tra i 10 e 12 miliardi l'anno – attualmente stimati in un fatturato totale di appena 3,1 miliardi, per una contrazione complessiva pari al 70,2 per cento rispetto alle scorse annualità. Solo la ricettività alberghiera, secondo una recente analisi di Federalberghi, sta registrando perdite medie del 76 per cento, laddove il calo medio di fatturato per ciascuna impresa si attesterebbe sui 200 mila euro.

Stime precedenti, risalenti a novembre 2020, attribuiscono una perdita di fatturato di 1 miliardo 549 milioni per il sistema ospitale, di 1 miliardo 136 milioni per i servizi dedicati allo sci e di 414 milioni per gli altri, dalla ristorazione, al commercio, alle attività ricreative e di divertimento.

Appare dunque evidente l'impatto devastante causato dalla pandemia su un comparto importante dell'economia italiana che sviluppa un terzo del suo fatturato tra i mesi di dicembre e gennaio,

messo in ginocchio nonostante le abbondanti nevicate registrate sull'arco alpino e sulle altre aree montane interessate dal turismo invernale. Un settore che vede impiegati albergatori, esercenti commerciali, gestori di impianti di risalita, di rifugi e baite, ma anche maestri di sci e lavoratori stagionali, operanti nei diversi livelli nell'intera filiera. Un settore dotato di impianti del valore complessivo di 1,2 miliardi e che, secondo i dati dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (Anef) e Skypass Panorama Turismo, assieme al suo indotto offre lavoro a 400 mila persone, di cui 75 mila sono lavoratori diretti, severamente colpiti dall'inevitabile compromissione della stagione sciistica 2020/2021.

E se la volontà di riattivare il sistema è grande, ad essa fa da contraltare un clima di sostanziale incertezza, condiviso da tutti gli operatori del turismo. Sappiamo bene come il timore collettivo conseguente alla diffusione del Covid-19 tra la popolazione abbia determinato un cambiamento nella propensione dei cittadini a soggiornare fuori casa, come rilevato da un'indagine che, annualmente, cura l'Osservatorio turistico della montagna italiana. I risultati hanno evidenziato come la paura del contagio comporti una minore propensione alla vacanza, oltre a una maggiore resistenza verso la possibilità di convertire l'intenzione di viaggiare in un'effettiva prenotazione turistica, comunque subordinata all'andamento della pandemia.

Il comparto turistico vive dunque al momento una condizione di forte incertezza, ancor maggiore per gli operatori economici della « Montagna invernale » che, al netto degli importanti sostegni ad essi destinati, risultano gravati da presupposti particolarmente penalizzanti – se pensiamo alla stagione sciistica di fatto mai iniziata, ai preparativi per una riapertura invernale mai avvenuta e alle spese a tal fine sostenute – tali da destare forte preoccupazione per il mantenimento dell'integrità del tessuto produttivo e dei suoi livelli occupazionali.

Sono inoltre molteplici le voci che si stanno alzando al suo interno, chiedendo

l'adozione di regole diversificate per la Montagna e le sue località turistiche: misure pensate *ad hoc*, da applicarsi anche alle attività ricettive.

In conseguenza, si ritiene auspicabile spianare la strada della ripresa del turismo montano invernale con intento particolarmente proattivo, al fine di determinare con debito anticipo le condizioni più favorevoli a una ripresa delle sue attività, sportive ed economiche, che sappia inoltre coniugarsi con la tutela della sicurezza sanitaria di lavoratori e turisti.

Sarebbe pertanto indicato, ai fini della ripartenza del turismo montano invernale, promuovere un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, che persegua la finalità di un ascolto dedicato dei suoi operatori economici, tra i più colpiti dalla pandemia e alle prese con una sfida di ripartenza particolarmente difficile, resa sì meno dura dalle iniziative di ristoro economico adottate finora, ma che non potrà prescindere da ulteriori interventi di pieno rilancio per l'intero comparto, anche ad emergenza terminata.

Nello specifico, si ritiene opportuno condurre l'indagine conoscitiva verso:

strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;

realità ristorative, comprendenti anche rifugi e baite;

esercizi commerciali;

maestri di sci;

piste da sci e impianti di risalita.

L'indagine si articolerà nelle audizioni dei seguenti soggetti:

Associazioni di categoria rappresentative delle appena elencate realtà produttive operanti nel sistema turistico della montagna nella stagione invernale, altrimenti detta Montagna Bianca;

Conferenza Stato regioni
Ministro del turismo;
ISTAT;
ENIT;
Banca d'Italia;

CAI;

UNCEM.

Il termine di conclusione dell'indagine è
fissato al 30 novembre 2021.